REGOLAMENTO (CEE) N. 2074/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1979

recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1785/79 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1979/1980, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che, allo scopo di semplificare le condizioni di vendita da parte dell'organismo d'intervento evitando un eccessivo frazionamento delle partite, l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/79 della Commissione [4] prevede che il burro in questione sia venduto soltanto in quantitativi d'almeno 5 tonnellate ; che, tuttavia, un organismo d'intervento può essere indotto ad attribuire quantitativi inferiori al fine di rispettare l'articolo 4 secondo il quale gli Stati membri devono garantire una ripartizione per quanto possibile equilibrata tra gli interessati ; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno precisare che in tale caso il quantitativo aggiudicato sostituisce le 5 tonnellate e costituisce il quantitativo minimo di vendita ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/79 il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Il burro è venduto soltanto in quantitativi pari o superiori a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora al fine di rispettare l'articolo 4 il quantitativo attribuito sia inferiore a 5 tonnellate, lo Stato membro è autorizzato a considerare tale quantitativo come quantitativo minimo per la vendita ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 203 dell'11. 8. 1979, pag. 47.